



*Ministero delle Finanze*  
TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Risoluzione del 20/07/1973 prot. 503138

**Oggetto:**

Iva. Aliquote. Cessioni di occhiali poste in essere dagli ottici.

**Sintesi:**

Sono soggette ad iva con l'aliquota del 12% i corrispettivi delle cessioni di occhiali con funzione correttiva e di occhiali da sole poste in essere dagli ottici.

**Testo:**

E' stato proposto alla particolare attenzione del Ministero l'esame dell'assoggettabilita' all'I.V.A. della complessa attivita' degli ottici, i quali oltre a svolgere prestazioni di natura prettamente commerciale, ne effettuano altre di natura professionale.

In particolare e' stato precisato:

a) che l'ottico provvede, normalmente, alla qualificazione o misurazione del difetto visivo, nonche' all'approntamento, con le tecniche proprie dell'arte ottica, degli occhiali da vista e delle lenti graduate, come pure all'adattamento delle lenti a contatto;

b) che, per l'esercizio di tale attivita' l'ottico e' tenuto, ai sensi dell'art. 140 del T.U. sulle leggi sanitarie, a munirsi di licenza rilasciata da apposite scuole e ad iscriversi nello speciale albo esistente presso l'Ufficio del medico provinciale.

Il Ministero, esaminata la prospettata questione, anche alla stregua degli elementi forniti dall'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero della Sanita' con il foglio n. 965/77 del 23 febbraio 1973, ritiene che le prestazioni di cui trattasi debbono considerarsi enucleate dall'attivita' commerciale svolta dall'ottico, ed attinenti piuttosto all'esercizio di un'attivita' sostanzialmente "professionale".

Pertanto, nel caso in esame, le prestazioni indicate alla lett. a) non debbono essere considerate "accessorie", ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rispetto alla cessione della montatura degli occhiali, in quanto ciascuna delle due operazioni conserva, nel quadro del complesso rapporto instaurato con il cliente, la propria autonomia anche fiscale.

Conseguentemente, nella particolare fattispecie, si rendono applicabili le disposizioni recate dagli artt. 1, 5 e 36 del citato decreto n. 633, per cui sono soggette all'I.V.A., con l'aliquota del 12%, tutte le cessioni delle montature effettuate nei confronti dei privati.

E' infine, utile precisare che restano, in ogni caso, soggette all'I.V.A., con l'applicazione dell'aliquota normale, le cessioni degli occhiali da sole aventi, come tali, esclusivamente funzione protettiva e non correttiva.